

COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone

Regolamento per la concessione di contributi economici a studenti

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta deldelibera n.....

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il Comune, al fine di garantire l'accesso all'istruzione e favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, promuove interventi volti a rimuovere gli impedimenti che ostacolano l'effettiva fruizione del diritto allo studio, sostenendo i percorsi educativi e formativi degli studenti al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legislazione nazionale e regionale, i seguenti interventi:

- a) rimborso spese inerenti il servizio di trasporto scolastico e convitto sostenute dagli studenti residenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado in altri Comuni;
- b) rimborso spese inerenti l'acquisto di libri di testo agli studenti residenti che frequentano scuole secondarie di primo e di secondo grado;
- c) rimborso spese inerenti l'acquisto di buoni pasto agli studenti residenti che frequentano scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado,

Gli interventi sopra richiamati sono attuati secondo criteri di efficienza e qualità e sono sottoposti a verifiche annuali al fine di garantire il costante miglioramento del servizio.

Articolo 2 – Contributi per spese di trasporto scolastico e convitto

Possono beneficiare del rimborso delle spese di trasporto scolastico e convitto le famiglie degli studenti o direttamente gli studenti maggiorenni residenti nel Comune di Cimolais, che frequentano scuole secondarie di secondo grado, il cui ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Il contributo, di importo percentuale pari al **25%** delle spese documentate sostenute per il trasporto e convitto, non potrà essere superiore a **euro 250,00** per ogni anno scolastico.

Le domande, da compilarsi sulla modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno essere presentate al Comune *entro il 30/06* dell'anno scolastico in corso. Per le richieste regolari e complete, il responsabile del servizio liquiderà il contributo con propria determinazione.

L'istanza di contributo deve essere corredata da:

- a) copia della ricevuta di pagamento delle spese sostenute;
- b) autocertificazione dell'iscrizione scolastica;
- c) ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

Il contributo comunale di cui al presente articolo è alternativo o integrativo degli analoghi interventi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di diritto allo studio. Nell'ipotesi in cui il richiedente benefici, per lo stesso scopo, di contributi nazionali o regionali, quello comunale sarà integrativo dell'importo liquidato da altri enti.

Articolo 3 – Contributi per spese di acquisto libri di testo

Possono ottenere il rimborso pari al **30%** delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo comprovate da idonea documentazione fiscale, le famiglie degli studenti o direttamente gli studenti maggiorenni residenti nel Comune di Cimolais che frequentano le scuole secondarie di primo e di secondo grado, il cui ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Il contributo non potrà superare l'importo annuo di **euro 150,00** per ogni anno scolastico.

Le domande, da compilarsi sulla modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno essere presentate al Comune *entro il 30/06* dell'anno scolastico in corso. Per le richieste regolari e complete, il responsabile del servizio liquiderà il contributo con propria determinazione.

L'istanza di contributo deve essere corredata da:

- a) copia della ricevuta di pagamento delle spese sostenute;
- b) autocertificazione dell'iscrizione scolastica;
- c) ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

Il contributo comunale di cui al presente articolo è alternativo o integrativo degli analoghi interventi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di diritto allo studio. Nell'ipotesi in cui il richiedente benefici, per lo stesso scopo, di contributi nazionali o regionali, quello comunale sarà integrativo dell'importo liquidato da altri enti.

Articolo 4 - Contributi per spese di acquisto buoni mensa

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le famiglie degli studenti che risiedano nel Comune di Cimolais frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, il cui ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Il contributo sarà di importo pari al **35%** delle spese sostenute e non potrà superare l'importo di **euro 200,00** per ogni anno scolastico.

Le domande, da compilarsi sulla modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno essere presentate al Comune *entro il 30/06* dell'anno scolastico in corso. Per le richieste regolari e complete, il responsabile del servizio liquiderà il contributo con propria determinazione.

L'istanza di contributo deve essere corredata da:

- a) copia della ricevuta di pagamento delle spese sostenute;
- b) autocertificazione dell'iscrizione scolastica;
- c) ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

Il contributo comunale di cui al presente articolo è alternativo o integrativo degli analoghi interventi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di diritto allo studio. Nell'ipotesi in cui il richiedente benefici, per lo stesso scopo, di contributi nazionali o regionali, quello comunale sarà integrativo dell'importo liquidato da altri enti.

Art. 5 – Accertamenti e sanzioni

Il Comune, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001, procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie con gli istituti scolastici e con gli altri enti preposti.

Nei casi di accertamento di dichiarazione non rispondente al vero che metteranno in luce l'indebita percezione dei benefici, gli stessi verranno revocati. L'ente valuterà i singoli casi ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 390/91, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 6 – Trattamento dei dati

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune per le finalità di gestione del contributo e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per finalità di controllo e di ricerca statistica.

La sottoscrizione della domanda di contributo comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali. La resa dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'ottenimento del contributo.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non disciplinato in questo regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 8 – Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione il termine per presentare la domanda di contributo relativamente all'anno scolastico 2013/2014 è il 30/11/2014.

In sede di prima applicazione, le istanze di contributo per l'acquisto dei libri di testo di cui all'articolo 3 del presente Regolamento relativamente all'anno scolastico 2013/2014 devono essere corredate da autocertificazione dell'iscrizione scolastica e dall'ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione della domanda. Per le richieste regolari e complete, il responsabile del servizio liquiderà il contributo con propria determinazione nella misura di euro 50,00 per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di euro 100,00 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.